

COMUNE DI BOTRICELLO
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<u>ARTICOLO 1</u>	<u>Oggetto del Regolamento</u>	3
<u>ARTICOLO 2</u>	<u>Classificazione dei rifiuti</u>	3
<u>ARTICOLO 3</u>	<u>Rifiuti urbani</u>	3
<u>ARTICOLO 4</u>	<u>Rifiuti speciali assimilati agli urbani</u>	4
<u>ARTICOLO 5</u>	<u>Rifiuti speciali</u>	4
<u>ARTICOLO 6</u>	<u>Rifiuti pericolosi</u>	4
<u>ARTICOLO 7</u>	<u>Definizione del servizio di gestione dei rifiuti</u>	5
<u>ARTICOLO 8</u>	<u>Principi generali</u>	5
<u>ARTICOLO 9</u>	<u>Forma di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e competenze del Comune</u>	5
<u>ARTICOLO 10</u>	<u>Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati</u>	6
<u>ARTICOLO 11</u>	<u>Forma di gestione dei rifiuti speciali pericolosi</u>	6
<u>ARTICOLO 12</u>	<u>Convenzione e corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi</u>	6
<u>ARTICOLO 13</u>	<u>Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi</u>	6
<u>ARTICOLO 14</u>	<u>Ordinanze contingibili e urgenti</u>	7

**TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

<u>ARTICOLO 15</u>	<u>Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati</u>	7
<u>ARTICOLO 16</u>	<u>Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e dei beni durevoli</u>	8
<u>ARTICOLO 17</u>	<u>Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi</u>	8
<u>ARTICOLO 18</u>	<u>Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi</u>	8
<u>ARTICOLO 19</u>	<u>Conferimento dei rifiuti urbani vegetali</u>	9
<u>ARTICOLO 20</u>	<u>Rifiuti inerti</u>	9
<u>ARTICOLO 21</u>	<u>Modalità di effettuazione di raccolte differenziate</u>	9
<u>ARTICOLO 22</u>	<u>Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi</u>	10
<u>ARTICOLO 23</u>	<u>Modalità d'informazione dell'utenza</u>	11
<u>ARTICOLO 24</u>	<u>Divieti ed obblighi dell'utenza</u>	11

<u>ARTICOLO 25</u>	<u>Modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati</u>	11
<u>ARTICOLO 26</u>	<u>Norme per la tutela igienico-sanitaria dello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati</u>	12
<u>ARTICOLO 27</u>	<u>Trasporto</u>	12
<u>ARTICOLO 28</u>	<u>Smaltimento finale</u>	13

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

<u>ARTICOLO 29</u>	<u>Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti esterni</u>	13
<u>ARTICOLO 30</u>	<u>Aree nelle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni</u>	13
<u>ARTICOLO 31</u>	<u>Contenitori portarifiuti</u>	14
<u>ARTICOLO 32</u>	<u>Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici</u>	14
<u>ARTICOLO 33</u>	<u>Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private</u>	14
<u>ARTICOLO 34</u>	<u>Pulizia dei terreni non edificati</u>	14
<u>ARTICOLO 35</u>	<u>Pulizia dei mercati</u>	15
<u>ARTICOLO 36</u>	<u>Pulizia delle aree esterne occupate da pubblici esercizi</u>	15
<u>ARTICOLO 37</u>	<u>Attività di carico e scarico di merci e materiali</u>	15
<u>ARTICOLO 38</u>	<u>Pozzetti stradali</u>	15
<u>ARTICOLO 39</u>	<u>Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</u>	16
<u>ARTICOLO 40</u>	<u>Attività di volantinaggio</u>	16
<u>ARTICOLO 41</u>	<u>Cantieri edili</u>	16
<u>ARTICOLO 42</u>	<u>Altri servizi di pulizia e disposizioni diverse</u>	16
<u>ARTICOLO 43</u>	<u>Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni</u>	17
<u>ARTICOLO 44</u>	<u>Asporto di scarichi abusivi</u>	17

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

<u>ARTICOLO 45</u>	<u>Regime sanzionatorio</u>	17
<u>ARTICOLO 46</u>	<u>Accertamenti</u>	19

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

<u>ARTICOLO 47</u>	<u>Disposizioni finali e transitorie</u>	19
--------------------	--	----

ALLEGATO 1 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	19
---	----

ALLEGATO 2 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	20
---	----

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o al recupero di materia prima.

2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle vigenti norme di legge;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli (materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola);
- d) agli scarichi disciplinati dalle vigenti norme di legge;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina delle vigenti norme di legge;
- f) agli esplosivi.

ARTICOLO 2

Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane che rientra nelle categorie riportate nell'*Allegato A* del D.Lgs. n. 22/1997 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997, secondo il quale i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai fini delle successive disposizioni del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- a) Rifiuti urbani;
- b) Rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- c) Rifiuti speciali;
- d) Rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 3

Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, definiti al successivo articolo 4;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ARTICOLO 4

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di civile abitazione.

2. L'assimilazione avviene ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 22/1997. Nelle more della pubblicazione del provvedimento statale di cui all'art. 18, 2° comma, lett. d), del D.Lgs. n. 22/1997, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati, a titolo esemplificativo, nell'*Allegato 1* al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento con le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 5

Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ARTICOLO 6

Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'*Allegato D* del D.Lgs. n. 22/1997. A titolo meramente semplificativo i rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell'*Allegato 2* del presente regolamento.

ARTICOLO 7

Definizione del servizio di gestione dei rifiuti

1. Per gestione s'intende il complesso delle attività sotto definite:
 - a) *conferimento*: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta da parte del produttore o detentore;
 - b) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - c) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - d) *cernita*: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
 - e) *spazzamento*: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime o sulle rive dei fiumi;
 - f) *trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti negli impianti di smaltimento o recupero, nei quali si svolgono le operazioni previste negli *Allegati B e C* del D.Lgs. n. 22/1997.

ARTICOLO 8

Principi generali

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative professionali e di informazione.

ARTICOLO 9

Forma di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la esercita in regime di privativa ed in gestione diretta.

2. Il Comune può affidare, mediante contratto d'appalto, tutte o parte delle attività e dei servizi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ad impresa esercente servizi di smaltimento dei rifiuti ed iscritta all'apposito Albo Nazionale previsto dalla normativa vigente.

3. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente articolo 7 e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo articolo 15.

ARTICOLO 11

Forma di gestione dei rifiuti speciali pericolosi

1. Il Comune singolarmente o associandosi con altri Enti, qualora lo ritenga opportuno, può, con apposita delibera, istituire un servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, anche affidandone la gestione ad impresa esercente servizi di smaltimento dei rifiuti ed iscritta all'apposito Albo Nazionale previsto dalla normativa vigente.

2. Tale servizio, qualora venisse istituito, opererà in regime di libero mercato, dovrà favorire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali sopradetti mediante attrezzature ed impianti che rispondono ai più moderni requisiti tecnologici e dovrà garantire l'equità delle tariffe applicate.

3. Il servizio si svolgerà nel rispetto di quanto indicato nel successivo articolo 13. I produttori stessi potranno ricorrere al servizio per prestazioni sia parziali che complete.

4. Spetta comunque al Comune determinare, con apposita deliberazione, le tariffe da applicarsi per i servizi resi.

ARTICOLO 12

Convenzione e corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, qualora il servizio sia stato istituito, gli interessati dovranno stipulare con il Comune apposita convenzione contenente le modalità e prescrizioni per lo svolgimento del servizio e l'indicazione del corrispettivo, riferito alle singole prestazioni ovvero forfettizzato, secondo le tariffe deliberate.

ARTICOLO 13

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, eventualmente anche pericolosi, sono tenuti, per tutte le fasi di smaltimento, a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e successive integrazioni, delle disposizioni regionali e provinciali nonché di quelle del presente regolamento.

2. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore e/o detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato.

3. Il produttore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi, attivandosi per far fronte alle priorità definite all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei casi previsti all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n° 22/97 e successive integrazioni e modifiche.

ARTICOLO 14 **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio igiene pubblica dell'ASL competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità Regionale.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO 15 **Modalità di conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati**

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi contenitori collocati sul suolo pubblico in relazione sia all'esigenza di un adeguato servizio sia delle necessità ed opportunità connesse alla viabilità.

2. I rifiuti non possono essere depositati sciolti nel contenitore ma dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

3. È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

4. I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui non è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

5. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere sempre ben chiuso.

6. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a) i rifiuti urbani interni ingombranti;
- b) i rifiuti pericolosi;
- c) i rifiuti urbani pericolosi;
- d) i rifiuti speciali non assimilati;
- e) le sostanze allo stato liquido;
- f) i materiali in fase di combustione;
- g) i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.);
- h) i rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
- i) i rifiuti di imballaggi terziari;
- j) i rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
- k) i rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).

7. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

8. È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.

9. È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

10. È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti o dei contenitori predisposti.

11. È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

ARTICOLO 16

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e dei beni durevoli

1. I rifiuti interni ingombranti ed i beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro operatività non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- a) mediante consegna diretta da parte degli utenti, nei giorni ed agli orari stabiliti, nell'apposita Piattaforma Ecologica Comunale individuata dall'amministrazione comunale;
- b) mediante conferimento, nel giorno e nell'ora concordata con l'amministrazione comunale, a fianco del cassonetto, avendo cura di disporre i beni conferiti in modo ordinato occupando il minor spazio pubblico possibile, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il Comune provvede, quindi, a ritirare i beni conferiti gratuitamente.

ARTICOLO 17

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi individuati nell'*Allegato 2* del presente regolamento devono essere collocati in appositi contenitori ubicati sul territorio comunale. Alle periodiche operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento provvede il Comune anche mediante apposita ditta convenzionata.

2. È vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

ARTICOLO 18

Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi

1. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti dall'amministrazione comunale.

3. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente comma 1.

4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 19

Conferimento dei rifiuti urbani vegetali

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti nei seguenti modi:

- a) mediante conferimento nei contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed assimilati, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
- b) con le modalità da concordare con l'amministrazione comunale, quando si tratti di grandi quantitativi ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione.

ARTICOLO 20

Rifiuti inerti

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

2. Il conferimento deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 21

Modalità di effettuazione di raccolte differenziate

1. Al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti, il Comune attiva servizi di raccolte differenziate.

2. Quelli attualmente attivati sono i seguenti:

- a) *Raccolta vetro*: effettuata tramite conferimento dei relativi rifiuti in appositi contenitori collocati a livello stradale;
- b) *Raccolta carta e rifiuti cartacei*: effettuata tramite conferimento dei relativi rifiuti in appositi contenitori collocati a livello stradale;
- c) *Raccolta contenitori in plastica per liquidi*: effettuata tramite conferimento dei relativi rifiuti in appositi contenitori collocati a livello stradale;
- d) *Raccolta lattine in alluminio e banda stagnata*: effettuata tramite conferimento dei relativi rifiuti in appositi contenitori collocati a livello stradale;

3. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero o al riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

5. Qualora fossero attuate, in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti, sarà fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune o dal gestore del servizio, secondo le modalità che di volta in volta verranno stabilite e rese note.

6. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. In tal caso il Comune provvederà, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

7. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 507/1993 e del relativo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'articolo 4 possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento selettivo o qualificativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

ARTICOLO 22

Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

1. Ai sensi degli articoli 39 e 43 del D.Lgs. n. 22/1997 sono organizzati sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggi primari e secondari selezionati dai rifiuti domestici.

2. In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

a) *Vetro:*

- tramite contenitori pluriutenza ubicati a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate.

b) *carta e cartone:*

- per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza ubicati a livello stradale;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc.).

c) *plastica:*

c. 1) per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi:

- tramite contenitori pluriutenza collocati a livello stradale.

c. 2) per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:

- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.

d) *Metallo:*

d. 1) per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio e/o acciaio:

- tramite contenitori pluriutenza collocati a livello stradale;
- tramite contenitori in cartone o nylon collocati presso locali ed esercizi commerciali, scuole, ecc..

d. 2) per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:

- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.
 - e) *Legno*:
 - tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate.
 - f) *Altri*:
 - tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.
3. Gli utilizzatori possono avvalersi dei suddetti sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi primari e secondari per il loro conferimento al servizio pubblico

ARTICOLO 23

Modalità d'informazione dell'utenza

1. Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - a) tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
 - b) finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - c) destinazioni delle frazioni recuperate;
 - d) obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
2. In particolare modo ciò potrà avvenire:
 - a) mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - b) mediante comunicati stampa;
 - c) mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 - d) mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

ARTICOLO 24

Divieti ed obblighi dell'utenza

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate.
3. È vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

ARTICOLO 25

Modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale. Il Comune svolgerà tale compito in amministrazione diretta con propri mezzi e personale, qualora non ritenga di affidare il servizio in appalto a soggetti iscritti all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
2. Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a metri 850 dal più vicino contenitore porta rifiuti.
3. La frequenza settimanale di raccolta viene stabilita dall'amministrazione comunale in relazione alle esigenze ed ai criteri di igenicità del servizio e del rispetto dei principi generali di cui all'articolo 8 del presente regolamento e comunque con un minimo di due raccolte a settimana. Della

periodicità della raccolta dei rifiuti urbani verrà data comunicazione agli utenti al fine di evitare inconvenienti igienici causa l'accumularsi dei rifiuti stessi. Verrà fornita opportuna informazione agli utenti di eventuali modificazioni del servizio anche se temporanee.

4. I cassonetti vengono assegnati tenendo conto della loro capacità volumetrica, della conformazione del territorio e della densità demografica. La loro localizzazione è disposta dal competente ufficio comunale, tenendo conto delle operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

5. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dall'amministrazione comunale mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

6. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

7. A fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere corrisposta una tassa annuale o tariffa.

ARTICOLO 26

Norme per la tutela igienico-sanitaria dello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

1. Per quanto attiene allo smaltimento, nelle sue varie fasi, dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti su tutte le aree del territorio comunale, sarà cura dell'amministrazione comunale garantire l'uso di attrezzature e mezzi efficienti ed aggiornati alle moderne tecnologie e nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

2. L'amministrazione comunale, gestore del servizio, provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori ,attraverso il regolare lavaggio con detergenti a norma di legge, e le periodiche disinfezioni da effettuarsi con la cadenza richiesta dalla densità abitativa della zona interessata e dal periodo annuale interessato, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti posti in zone considerate non servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nei contenitori vicini.

ARTICOLO 27

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 22/1997.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

ARTICOLO 28

Smaltimento finale

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni dei medesimo avviene a cura dall'amministrazione comunale presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità Regionale o Provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all' art. 2 del D.Lgs. n. 22/1997.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 29

Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. I rifiuti urbani esterni sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali e spiagge marittime non date in concessione appartenenti a pubblici demani.

2. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante affidamento dei servizi in appalto ad imprese iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti ai sensi delle vigenti normative in materia.

3. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza.

4. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia di alvei, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

5. I servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni verranno eseguiti, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, secondo programmi e periodicità stabiliti in relazione alle necessità di carattere igienico e di decoro dell'ambito urbano.

ARTICOLO 30

Aree nelle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. Le aree entro le quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite dall'amministrazione comunale in modo tale da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi classificati come comunali;
- b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

- f) le aree pedonali a verde pubblico o attrezzate disponibili e aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, controviali, etc.

ARTICOLO 31

Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sono installati appositi contenitori portarifiuti, che verranno periodicamente svuotati e puliti.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 32

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti solidi urbani interni, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

ARTICOLO 33

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ARTICOLO 34

Pulizia dei terreni non edificati

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ARTICOLO 35

Pulizia dei mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo avere ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'amministrazione comunale gestore del servizio di raccolta.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.
4. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
5. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

ARTICOLO 36

Pulizia delle aree esterne occupate da pubblici esercizi

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

ARTICOLO 37

Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 38

Pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ARTICOLO 39

Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità del presente regolamento.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppi di cittadini che intendano organizzare iniziative, quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizie delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso, lasciando l'area libera e pulita entro un ora dal termine della manifestazione.

3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993 è istituita, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree, una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 40

Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 41

Cantieri edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere pulita l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 42

Altri servizi di pulizia e disposizioni diverse

1. Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici, pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione o spargimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante;
- c) pulizia delle spiagge libere comunali.

ARTICOLO 43

Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1. Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:
 - a) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
 - b) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua ed i canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

ARTICOLO 44

Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico - sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine assegnato.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ARTICOLO 45

Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/1981, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

Violazione	Sanzione	
	Minima €	Massima €
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o adibita ad uso pubblico di:		
1 - rifiuti urbani non ingombranti	25,00	154,00
2 - rifiuti urbani ingombranti e/o beni durevoli	103,00	619,00
3 - rifiuti speciali non pericolosi	25,00	154,00
4 - rifiuti speciali pericolosi	103,00	619,00

Violazione	Sanzione	
	Minima €	Massima €
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)	51,00	258,00
Cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti dagli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale	25,00	154,00
Deposito dei rifiuti all'esterno contenitori dislocati sul territorio comunale	25,00	154,00
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati di:		
1 - rifiuti urbani non ingombranti	25,00	154,00
2 - rifiuti urbani ingombranti e/o beni durevoli	103,00	619,00
3 - rifiuti speciali o pericolosi	103,00	619,00
Spostamento dei contenitori rispetto alla collocazione definita dai preposti al servizio	25,00	103,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata o conferimento di rifiuti pericolosi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani	25,00	103,00
Violazione degli obblighi posti a carico dei produttori di rifiuti speciali pericolosi	103,00	619,00
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico	25,00	154,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci	25,00	154,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività	25,00	154,00
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali	25,00	154,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	25,00	154,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio	25,00	154,00
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati	25,00	154,00
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale	25,00	154,00
Divieto di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, attraverso pozzetti stradali	103,00	619,00
Divieto all'obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti e delle manifestazioni pubbliche di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse	25,00	154,00
Altre violazioni alle norme del presente regolamento	25,00	619,00

ARTICOLO 46

Accertamenti

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti della Polizia Municipale, nonché da agenti accertatori individuati dal Comune con apposita deliberazione e secondo le procedure e le leggi vigenti. Gli agenti accertatori saranno muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune quale Ente titolare delle funzioni di controllo; la tessera deve essere esibita, ove occorra, per dimostrare la qualifica di agente accertatore.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 14/06/1995 è abrogato.

3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

4. Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATO 1

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 507/1993 alle relative superfici di formazione, o della tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 ed in attesa dell'emanazione dei criteri previsti all'art.18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 22/1997, viene stabilita dal Comune.

Sono assimilati ai rifiuti urbani quelli, di cui al capoverso precedente, ritenuti avere composizione analoga a quella dei rifiuti urbani ed indicati, a titolo meramente esemplificativo, nell'elenco sotto riportato:

1. imballaggi primari e secondari;
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
4. cassette, pallets;

5. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
6. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
7. paglia e prodotti di paglia;
8. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
9. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e simil-pelle;
13. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14. rifiuti ingombranti;
15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
16. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
20. nastri adesivi;
21. cavi e materiale elettrico in genere;
22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO 2

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Sono pericolosi oltre ai rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'*Allegato D* del D.Lgs. n. 22/1997, quelli individuati, a titolo meramente semplificativo, nell'elenco appresso riportato:

1. vernici, inchiostri, adesivi, collanti;
2. solventi;
3. prodotti fotochimici;
4. pesticidi;
5. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
6. batterie a pile;
7. medicinali;
8. siringhe giacenti sulle aree pubbliche;
9. accessori per l'informatica (cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti);
10. batterie ed accumulatori esausti.